

LETTERA CIRCOLARE
N. 04/2026

Oggetto: minimali/massimali Inps 2026

Si comunica che con circolare 6/2026 l'Inps ha reso noto le principali novità contributive per l'anno 2026.

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Il limite giornaliero su cui calcolare i contributi è € 58,13

Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale.

La retribuzione minima oraria è € 58,13 x 6 / 40 = € 8,72

Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2026 all'aliquota aggiuntiva dell'1%.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2026 in € 56.224,00, pertanto l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.685,00.

Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione *PosContributiva* del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L'imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, co. 18, secondo periodo, L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat è pari, per l'anno 2026, a € 122.295,00.

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione *PosContributiva* del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.

Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995

Il contributo di solidarietà, ex art. 1, c. 14, D.Lgs 182/97, pari al del 5%, di cui 2,50% a c/ datore di lavoro e 2,50% c/del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, c. 18, della L. 335/1995, pari per il 2026 ad € 122.295,00.

L'aliquota aggiuntiva, ex art. 3-ter D.L. 384/92, pari a 1% c/lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2026, l'importo di € 56.224,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 4.685,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 122.295,00).

Si ricorda che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 892,00.

Queste sono le seguenti fasce applicabili per il 2026

Fasce di retribuzione giornaliera Massimale di retribuzione giornaliera imponibile Giorni di contribuzione accreditati

da Euro ad Euro		
892,01 1.784,00	892,00	1
1.784,01 4.460,00	1.784,00	2
4.460,01 7.136,00	2.676,00	3
7.136,01 9.812,00	3.568,00	4
9.812,01 12.488,00	4.460,00	5
12.488,01 16.056,00	5.352,00	6
16.056,01 19.624,00	6.244,00	7
19.624,01 in poi	7.136,00	8

Il contributo di solidarietà, ex art. 1, c. 14, D.Lgs 182/97, pari al del 5%, di cui 2,50% a c/datore di lavoro e 2,50% c/del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce suddette

L'aliquota aggiuntiva, ex art. 3-ter D.L. 384/92, pari a 1% c/lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2026, l'importo di € 180,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce.

L'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2026, a € 56.224,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

Il massimale contributivo giornaliero, ex art. 6, c. 15, L.48/88 da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, per l'anno 2026, è pari a € 120,00.

Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri

Lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, c.18, L. 335/1995, è pari, per l'anno 2026, a € 122.295,00, il contributo di solidarietà ex art. 1, c. 4, D.Lgs 166/97, è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% c/datore di lavoro e 2,1% c/lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € 122.295,00 e fino all'importo annuo di € 884.462,00.

L'aliquota aggiuntiva, ex art. 3-ter D.L. 384/92, pari a 1% c/lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2026, l'importo di € 56.224,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 4.685,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 122.295,00).

Si ricorda che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

Lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995

Posto che il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l'anno 2026, è pari a € 392,00 (massimale annuo/312), il contributo di solidarietà ex art. 1, c.4, D.Lgs 166/97, è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% c/datore di lavoro e 2,1% c/lavoratore) sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € 392,00 e fino all'importo giornaliero di € 2.835,00.

L'aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter del D.L. 384/1992, 1% c/lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2026, l'importo di € 180,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € 392,00.